doganali quando proviene da altri Stati membri nei quali si trovi in libera pratica;

Considerando che perdurano le condizioni che hanno giustificato l'adozione della decisione dell'8 luglio 1964, perché dopo il ravvicinamento dei dazi doganali dei paesi del Benelux ai dazi della tariffa doganale comune sussistono ancora disparità di regime tariffario che potrebbero provocare deviazioni di traffico;

Considerando che è opportuno prorogare la validità della misura di salvaguardia di cui trattasi oltre la data del 31 dicembre 1965, ma è d'altra parte necessario che la Commissione, prima di adottare una decisione definitiva, raccolga ulteriori elementi di valutazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A titolo di misura conservativa di salvaguardia viene prorogata la validità della decisione della Commissione dell'8 luglio 1964, con la quale la Repubblica italiana è stata autorizzata a non concedere il trattamento comunitario all'importazione del caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, di cui alla voce 09.01 A I a della tariffa doganale comune, originario di paesi terzi che non siano gli Stati africani e Madagascar ed i paesi e territori d'oltremare associati, e messo in libera pratica nei paesi del Benelux.

Articolo 2

La validità della presente decisione è limitata all'entrata in vigore di apposita decisione definitiva della Commissione.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1965

che proroga la validità della decisione adottata il 31 ottobre 1962 a seguito del ricorso della Repubblica federale di Germania all'articolo 115, primo comma, del Trattato, per escludere dal trattamento comunitario i tabacchi greggi o non lavorati ed i cascami di tabacchi provenienti dai paesi terzi ed introdotti in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(66/87/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato, e in particolare gli articoli 155 e 115, primo comma,

Vista la decisione del 31 ottobre 1962 [1], con cui la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata, a seguito del ricorso all'articolo 115, primo comma, del Trattato, ad applicare un dazio doganale supplementare sulle importazioni di tabacchi greggi o non lavorati e di cascami di tabacco, della voce ex 24.01 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi, esclusa la Grecia, introdotti in libera pratica negli altri Stati membri e riesportati nella Repubblica federale di Germania,

Vista la decisione del 28 giugno 1963 [2], che proroga la validità della decisione citata fino all'entrata in vigore di un'eventuale organizzazione di mercato nel settore del tabacco e, al più tardi, fino al prossimo ravvicinamento, verso la tariffa

[1] GU n. 119 del 16. 11. 1962, pag. 2698/62.

[2] GU n. 112 del 24. 7. 1963, pag. 2028/63.

doganale comune, dei dazi applicati dagli Stati membri sui prodotti sopra indicati,

Vista la decisione del 15 aprile 1964 [1] dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in sede di Consiglio, per quanto riguarda il tabacco,

Vista la decisione del 21 dicembre 1964 [2], che proroga la validità della decisione adottata il 31 ottobre 1962 fino alla data dell'entrata in vigore di una eventuale organizzazione di mercato nel settore del tabacco e, al più tardi, fino al 30 dicembre 1965,

Vista la domanda presentata alla Commissione dalla Repubblica federale di Germania mediante nota della rappresentanza permanente presso la C.E.E. e C.E.E.A. in data 3 agosto 1965, intesa ad ottenere la proroga della validità della decisione del 31 ottobre 1962,

Considerando che la validità della propria decisione del 21 dicembre 1964 cesserà al 30 dicembre 1965;

Considerando che le condizioni che hanno giustificato l'adozione delle decisioni summenzionate continuano a sussistere, dato che dopo il terzo ravvicinamento dei dazi doganali degli Stati membri verso i dazi della tariffa doganale comune esistono ancora delle disparità tariffarie che potrebbero provocare delle deviazioni di traffico;

Considerando che è opportuno prorogare la validità della misura di salvaguardia concessa alla Repubblica federale di Germania, ma è d'altra parte necessario che la Commissione, prima di adottare una decisione definitiva, raccolga ulteriori elementi di valutazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A titolo di misura conservativa di salvaguardia viene prorogata la validità della decisione della Commissione del 31 ottobre 1962, con la quale la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata ad applicare un dazio doganale supplementare sulle importazioni di tabacchi greggi o non lavorati e di cascami di tabacco, della voce ex 24.01 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi esclusa la Grecia, introdotti in libera pratica negli altri Stati membri e riesportati nella Repubblica federale di Germania.

Articolo 2

La validità della presente decisione è limitata all'entrata in vigore di apposita decisione definitiva della Commissione.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

---

[1] GU n. 64 del 22. 4. 1964, pag. 1033/64.
[2] GU n. 12 del 28. 1. 1965, pag. 136/65.